



COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
Provincia di Padova

**REGOLAMENTO
PER LA RIPRESA AUDIO-VIDEO
DELLE SEDUTE DEL
CONSIGLIO COMUNALE**

approvato con atto di C.C. n. 5 del 27.05.2020

in vigore dal 28 giugno 2020

COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ

REGOLAMENTO PER LA RIPRESA AUDIO-VIDEO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

(approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 27.05.2020)

Art. 1 Finalità

1. Il Comune di Ponte San Nicolò, in attuazione dell'articolo 18-bis del vigente Regolamento del Consiglio Comunale e perseguendo i principi di trasparenza e pubblicità ex art. 61 dello Statuto Comunale, promuove le riprese audio-video delle sedute consiliari on line informando la cittadinanza mediante i canali istituzionali, nell'ottica di favorire la partecipazione della comunità all'attività politica e amministrativa dell'Ente.
2. Il presente regolamento disciplina il servizio di ripresa e trasmissione in diretta delle riunioni del Consiglio Comunale.
3. Le riprese audiovisive saranno effettuate durante le sedute del Consiglio Comunale e diffuse in diretta streaming attraverso uno dei canali istituzionali del Comune.
4. Il presente regolamento è emanato nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali di cui al Regolamento del Parlamento Europeo 27.04.2016 n. 2016/679 UE, del Codice in materia di protezione di dati personali di cui al D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.
5. Tale modalità, ossia la modalità di ripresa online in streaming, non sarà in ogni caso elemento di validità delle adunanze consiliari.

Art. 2 Competenza in materia di riprese audio-video

1. L'organo competente in tema di riprese audio-video dei lavori del Consiglio Comunale è il Presidente del Consiglio.
2. Il Presidente del Consiglio ha l'obbligo di fornire, preventiva informazione a tutti i partecipanti alla seduta circa l'esistenza di videocamere e della successiva trasmissione delle immagini.
3. All'uopo verranno esposti avvisi chiari e sintetici, indicanti l'esistenza delle videocamere e della successiva diffusione sui canali comunicativi di cui sopra, all'accesso di ingresso alla sala consiliare e nella sala stessa. Al fine di informare tutti i partecipanti ed i presenti, identica informazione dovrà essere contenuta anche nell'ordine del giorno di ogni singola seduta consiliare.
4. Qualora la seduta consiliare si tenga in videoconferenza i singoli amministratori verranno adeguatamente informati delle modalità di ripresa e di trasmissione della seduta.

Art. 3 Autorizzazione per l'accesso delle strumentazioni e riprese audiovisive nelle sedute pubbliche

1. Fatte salve le riprese e la diffusione delle sedute consiliari effettuate direttamente dal Comune o dal soggetto affidatario del servizio per conto del Comune che dovranno essere integrali, i soggetti terzi che intendano eseguire l'attività di videoripresa e diffusione delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale dovranno presentare, entro e non oltre due giorni liberi prima *[si tratta di un termine giuridico che viene calcolato escludendo dal computo il giorno iniziale e quello finale: vanno invece tenuti in considerazione i giorni festivi]* dello svolgimento di ogni singola seduta, apposita istanza di autorizzazione al Presidente del Consiglio, nella quale dovranno essere chiaramente evidenziati:

- modalità delle riprese;
 - finalità perseguite;
 - modalità di trasmissione (televisiva, radiofonica, tramite web, in diretta, in differita).
2. Il Presidente del Consiglio Comunale, valutata la legittimità dell'istanza, comunicherà al richiedente la conseguente decisione.
 3. La decisione favorevole da parte del Presidente del Consiglio Comunale comporterà l'obbligo per il soggetto autorizzato di rispettare le norme del presente regolamento e, per quanto non espresso, tutta la normativa indicata al precedente art. 1, restando in ogni caso a carico dello stesso ogni responsabilità in caso di violazione delle norme richiamate.
 4. I soggetti autorizzati alle riprese audiovisive si impegnano a non disturbare o arrecare pregiudizio durante la ripresa, a non utilizzare le immagini a scopo di lucro, a utilizzare il materiale registrato all'unico scopo per cui la ripresa è stata autorizzata, a non esprimere opinioni o commenti durante le riprese, a non manipolare artificiosamente il contenuto della ripresa in modo da renderla mendace o distorsiva rispetto l'essenza ed il significato delle opinioni espresse, a non inserire commenti in sovraimpressione.

Art. 4 **Rispetto della privacy**

1. Per garantire la diffusione di immagini e di informazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite, le riprese avranno ad oggetto unicamente gli interventi dei relatori e dei componenti del Consiglio Comunale sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
2. Le videocamere preposte alla ripresa della seduta consiliare sono orientate in modo tale per cui il pubblico non venga ripreso, limitandosi a inquadrare lo spazio riservato ai Consiglieri Comunali.
3. Il Presidente del Consiglio Comunale, nell'ambito delle competenze ad esso riconosciute per la gestione delle sedute del Consiglio, ha il potere di limitare la ripresa, a tutela delle persone presenti o oggetto di discussione, ed eventualmente di far sospendere le riprese, ove lo ritenga opportuno e nei casi in cui ritenga che le modalità di svolgimento dell'attività autorizzata arrechino pregiudizio al normale svolgimento della seduta consiliare.

Art. 5 **Sicurezza delle banche dati e loro trattamento**

1. Le operazioni di ripresa video e audio verranno effettuate da un addetto all'uopo incaricato dal Comune e saranno a disposizione dei cittadini in modalità "on line".
2. Le registrazioni delle sedute sono disponibili su canali ufficiali di "YouTube", appositamente creati e resi noti mediante link sul sito web comunale www.comune.pontesannicolo.pd.it.
3. Il Comune potrà cancellare le registrazioni dopo che sia trascorso almeno un anno dalle relative sedute. Termini di utilizzo, privacy e sicurezza sono gestiti da "youtube.com".
4. Il soggetto privato che chiede l'autorizzazione alle riprese è responsabile del trattamento dei relativi dati.

Art. 6 **Disposizioni Finali**

1. Per quanto non espressamente disciplinato col presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al Codice in materia di protezione dei dati personali e la direttiva emanata dal Garante della Privacy in materia di pubblicazione di dati della Pubblica Amministrazione sul web.

Art. 7
Entrata in vigore

1. La presente disciplina avrà efficacia dall'intervenuta esecutività della relativa deliberazione consiliare di approvazione.

INDICE

Art. 1 Finalità	1
Art. 2 Competenza in materia di riprese audio-video	1
Art. 3 Autorizzazione per l'accesso delle strumentazioni e riprese audiovisive nelle sedute pubbliche.....	1
Art. 4 Rispetto della privacy	2
Art. 5 Sicurezza delle banche dati e loro trattamento	2
Art. 6 Disposizioni Finali.....	2
Art. 7 Entrata in vigore	3